

Ai Gentili Clienti,

al fine di provvedere alla compilazione e all'invio della **Certificazione Unica** relativa ai lavoratori autonomi Vi preghiamo di consegnare allo Studio **entro il 31 gennaio 2024** la seguente documentazione:

- **Per i clienti di cui lo Studio gestisce la contabilità:** fatture professionisti anno 2023 (compensi occasionali/fatture forfettari cartacee) non ancora consegnate allo Studio, con indicazione della data di pagamento e relativi Mod.F24 quietanzati di versamento della ritenuta (anche con scadenza gennaio 2024).

- **Per i clienti di cui lo Studio non gestisce la contabilità:** fatture professionisti anno 2023, comprese le fatture di forfettari e le ricevute di compensi occasionali, con relativi Mod.F24 quietanzati inerenti le ritenute (anche con scadenza gennaio 2024), schede contabili dei professionisti e delle ritenute d'acconto o file già predisposto per l'invio telematico delle CU.

Si richiede di indicare particolarità nel caso di agenti mono-plurimandatari.

**Si ricorda che i sostituti d'imposta utilizzano la Certificazione Unica anno 2023 (Cu), per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati, i redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché i corrispettivi derivanti dai contratti di locazioni brevi.**

Ricordiamo inoltre che devono essere certificati:

- 1) i rimborsi spese erogati a professionisti;
- 2) i compensi elargiti ai contribuenti appartenenti ai regimi agevolati, con regime dei forfettari (D.L. 190/2014) o c.d. minimi o in regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile (decreto 98/2011);
- 3) le indennità di trasferta, rimborso forfettario di spese, premi e compensi:
  - erogati a sportivi dilettantistici;
  - relativi a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.

Tali somme (di cui al punto 3) dovranno essere certificate anche se il loro ammontare risulti essere inferiore ai 10.000,00 euro (ai sensi art 69 c. 2 TUIR) e fino 15.000 euro (ai sensi dell'art. dell'art. 36, c 6, del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n.36).

A tal proposito si ricorda che Redditi lavoro sportivo di cui all'articolo 25 del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, ha previsto che ricorrendone i presupposti, l'attività di lavoro sportivo può costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3 del Codice di procedura civile.

All'art. 36 i commi 6 e 6-ter prevedono una tassazione particolare prevista rispettivamente nell'area del dilettantismo e nell'area del professionismo.

In particolare, il comma 6 prevede che i compensi di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo complessivo annuo di 15.000 euro.

Vi ricordiamo che il controllo, l'invio telematico e lo scarico della relativa ricevuta ammonta ad minimo di euro 80,00 oltre gli oneri di legge. Il costo dell'adempimento varia a seconda della documentazione da inviare e dall'ordine, dalla completezza e dalla tempestività con cui verranno forniti i documenti necessari alla predisposizione. Saremo in grado di definire l'impegno solo una volta elaborata la Certificazione.

**La Certificazione unica modello "sintetico" va rilasciata al Percipiente entro il 18 marzo (essendo il 16/03 sabato), sempre entro tale data, deve essere effettuata in via telematica, la trasmissione all'Agenzia delle Entrate, utilizzando il modello "ordinario".**

**Si precisa che i dati richiesti devono essere forniti per tutte le Società interessate, inviandoli c/o lo Studio.**

Grazie per la collaborazione

Lo Studio